

# Esonero contributivo al posto della Cassa COVID-19

## Un esercizio *back-of-the-envelope*

---

In alternativa alle nuove 18 settimane di Cassa integrazione COVID-19, il DL 104/2020 concede ai datori di lavoro un importante esonero contributivo (art. 3). Confrontando le due opzioni, quest'ultimo appare di netta convenienza e idoneo a stimolare il mantenimento dei normali regimi produttivi, con contestuale rinuncia alla Cassa, per potere partecipare e beneficiare della fase di recupero dei mercati e dell'economia.

Per i datori di lavoro che, qualora optassero per la Cassa, non sarebbero soggetti a *ticket* di tiraggio, l'esonero è conveniente se il fatturato mensile da giugno in poi mantiene almeno lo stesso livello riconquistato a maggio. Per i datori che sarebbero invece soggetti al *ticket* di tiraggio del 9 per cento o del 18 per cento (sulla seconda *tranche* delle 18 nuove settimane), la convenienza dell'esonero rimane anche di fronte a significative riduzioni rispetto a maggio (rispettivamente -4,8 per cento e -9,7 per cento). Per adesso, la convenienza trova una prima conferma, seppure non esaustiva, nei dati dell'ISTAT su fatturato, nuovi ordinativi e produzione, che mostrano un ampio *rebound* sia tra aprile e maggio sia tra maggio e giugno. Dai prossimi dati ISTAT si capirà se questo *trend* continua.

Sarà interessante verificare quanti lavoratori effettivamente beneficerebbero dell'esonero, soprattutto leggendo questo dato in controluce con i nuovi dati dell'ISTAT, e sperando non si verificano situazioni contraddittorie, e per certi versi anche imbarazzanti, di prevalente ricorso alle integrazioni salariali pur in presenza di ampi recuperi di fatturato, ordinativi e produzione.

L'inevitabilità dell'incertezza, soprattutto in questa fase, avrebbe forse suggerito (proposta Reforming) di non obbligare i datori di lavoro a compiere sin dall'inizio e una volta per tutte la scelta se avvalersi della Cassa o dell'esonero, ma di lasciare aperta la stessa scelta mese per mese (o per gruppi di settimane), in modo tale da metterli nelle condizioni di compierla sulla base dei dati più aggiornati e delle informazioni più fresche su settori e mercati. La capacità di stimolo sarebbe stata più forte. Potrebbe essere una modifica utile e ancora attuabile.

L'articolo 3 del DL 104/2020<sup>1</sup> prevede che i datori di lavoro privati non agricoli, che hanno già fatto ricorso alle integrazioni con causale COVID-19 nei mesi di maggio e giugno e che non richiedono le ulteriori integrazioni rese possibili dallo stesso DL 104/2020 (art. 1), hanno accesso all'esonero dei versamenti contributivi a loro carico con esclusione dei soli premi e contributi dovuti all'INAIL<sup>2</sup>.

Resta in ogni caso ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche a favore dei

lavoratori (c'è piena copertura figurativa). L'esonero è riconosciuto per al più quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 e nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di maggio e giugno 2020 e riparametrate su base mensile (in base alle ore settimanali previste dai CCNL). L'esonero si connota per ampia addizionalità<sup>3</sup>.

Questa opzione ha la finalità di incentivare i datori di lavoro che intravedono possibilità di ristabilire regimi produttivi normali; essa

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento all'Atto Senato n. 1925.

<sup>2</sup> Sono incluse le aliquote per IVS, NASPI, DISCOLL, CIGO/CIGS, malattia e maternità. A giudicare dalle valutazioni riportate nella Relazione tecnica, sembra che, a fronte dello sgravio, si escluda che le minori

contribuzioni determinino una più elevata imposizione sui redditi di impresa.

<sup>3</sup> C'è cumulabilità con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive già previsti dalla normativa vigente (si veda, a tale proposito, la ricognizione periodica disponibile sul sito *web* dell'ANPAL).

permette, infatti, di cumulare il ritorno al pieno utilizzo dei dipendenti con sgravi del costo del lavoro equivalenti ai benefici ottenuti negli ultimi mesi di ricorso alla causale COVID-19 e già disponibili prima del DL 104/2020. Considerare il doppio degli sgravi di costo del lavoro già goduti a maggio e giugno significa, di fatto, concedere anche ai datori di lavoro che optano per l'esonero un prolungamento di 4 mesi delle misure di contrasto degli effetti negativi di COVID-19 sul mercato del lavoro, allineandoli perfettamente alle 18 settimane di rinnovo delle integrazioni salariali a causale COVID-19.

#### Dubbi interpretativi da sciogliere

Il DL 104/2020 non chiarisce del tutto il criterio di calcolo dell'esonero contributivo. Bisognerà attendere le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dell'INPS.

Una prima ipotesi è che il datore di lavoro possa beneficiare di un credito contributivo pari al doppio della riduzione di costo del lavoro ottenuta a maggio e giugno grazie alla Cassa integrazione con causale COVID-19, poi riportato in base mensile (di fatto diviso per quattro).

Una seconda ipotesi è che il datore di lavoro possa essere esonerato dagli oneri contributivi (31 per cento) su un monte retributivo corrispondente al doppio delle ore sospese a maggio e giugno. Il valore dell'esonero è poi riportato in base mensile (di fatto diviso per quattro).

Ai fini di questa Nota si è seguita la prima ipotesi che è la più generosa e quella con più capacità incentivante. Restano però dei dubbi. Per esempio, se si fosse trattato di un credito contributivo non sarebbe stato necessario, ai fini della stima nella Relazione tecnica, fare riferimento all'aliquota contributiva esonerabile pari al 31 per cento (tutti gli oneri sociali fatta eccezione per quelli dovuti all'INAIL).

La differenza tra le due ipotesi è ampia e servirebbe subito una precisazione da parte delle Istituzioni competenti affinché i datori di lavoro possano decidere con certezza.

La conferma di benefici mensili equivalenti a quelli già ricevuti permette di evitare l'effetto "trappola della Cassa integrazione", spingendo i datori di lavoro ad affrancarsene, quando intravedono possibilità di produzione e sbocco sui mercati. Da questo punto di vista, la misura è apprezzabile anche perché dà il suo contributo al superamento, su basi volontarie, della causale COVID-19 che, per la sua natura straordinaria<sup>4</sup>, non può che essere *pro-tempore*.

La Relazione tecnica al DL 104/2020 ipotizza che i datori di lavoro facciano ricorso all'esonero contributivo coinvolgendo il 10 per cento dei lavoratori già beneficiari di integrazioni salariali a maggio, con oneri per la finanza pubblica valutati in 363 milioni nel 2020 e 121,1 milioni nel 2021.

Utilizzando i dati della Relazione tecnica al DL 104/2020, si possono fare alcuni semplici calcoli *back-of-the-envelope* per confrontare in maniera intuitiva le due opzioni. In particolare, il dato utile è quello del numero medio ore di integrazione per lavoratore già beneficiario di Cassa a maggio. Si ipotizza che questo numero di ore rappresenti l'esigenza di Cassa integrazione che si può presentare anche nei mesi successivi<sup>5</sup>, oltre che la base per la quantificazione del credito contributivo che il datore di lavoro può richiedere in alternativa alla Cassa.

Se il datore di lavoro continua a utilizzare la Cassa COVID-19, per ogni singolo dipendente (tra quelli già percettori di Cassa a maggio<sup>6</sup>) risparmia ogni mese il 35 per cento del costo del lavoro a lui relativo, cioè 60/176 esimi, dove 60 è il numero medio *pro-capite* delle ore

<sup>4</sup> La causale COVID-19 è di fatto una *a*-causale, perché è del tutto scollegata dai "contatori" e il suo utilizzo beneficia della massima semplificazione delle consultazioni preventive e delle procedure.

<sup>5</sup> È la stessa ipotesi adottata dalla relazione tecnica per stimare la spesa connessa alle nuove 18 settimane di cassa integrazione concesse dal DL 104/2020.

<sup>6</sup> È questo il gruppo a cui si fa riferimento nei confronti di convenienza.

integrate a maggio<sup>7</sup> e 176 è il monte orario complessivo mensile (22 giorni per 8 ore *per die*). Ottiene, però, solo il 65 per cento della sua opera, la quota che egli conta di potere vendere in beni e servizi sul mercato<sup>8</sup>.

### Riquadro 1

Per i datori di lavoro non soggetti a *ticket* di tiraggio:

$$\alpha * \Pi * CDL - CDL + 35\% * CDL > 65\% * \Pi * CDL - 65\% * CDL$$

Dove:

CDL = costo del lavoro per dipendente  
 alpha = % del CDL che si trasforma in vendite<sup>9</sup>  
 65% = ore di lavoro al netto delle ore integrate  
 $\Pi$  = margine di profitto<sup>10</sup>

Con  $\Pi = 100\%$  in concorrenza perfetta  
 $\Pi > 100\%$  con margini di profitto positivi

$$\alpha * \Pi - 1 + 35\% > 65\% * (\Pi - 1)$$

$$\alpha > 65\% / \Pi + 65\% * (\Pi - 1) / \Pi$$

Se  $\Pi = 100\% \Rightarrow 65\% / 65\% - 1 = 0\%$   
 Se  $\Pi \rightarrow \infty \Rightarrow 65\% / 65\% - 1 = 0\%$

Se opta per l'esonero contributivo, invece, risparmia il 35<sup>11</sup> per cento del costo del lavoro del suo dipendente ma può avvalersi della sua opera a tempo pieno. Con semplice algebra si possono definire dei livelli soglia, partendo dalle due definizioni di ricavi netti mensili

<sup>7</sup> Dato più recente riportato nella Relazione tecnica. Il *trend* in netta riduzione tra marzo, aprile e maggio lascia presumere che il dato di giugno sia inferiore a quello di maggio. Nei calcoli *back-of-the-envelope* si considera solo il dato di maggio moltiplicandolo per quattro, ossia facendolo valere come importo mensile del credito contributivo utilizzabile per quattro mesi.

<sup>8</sup> Altrimenti si sarebbe avvalso di un maggiore numero di ore di Cassa integrazione.

<sup>9</sup> Il parametro "*alpha*" coglie le condizioni di mercato prevalenti nei mesi da giugno (incluso) in poi e, applicato al costo del lavoro ("*CDL*"), indica in quale misura quest'ultimo si traduce in beni e servizi subito vendibili sul mercato.

<sup>10</sup> In concorrenza perfetta,  $\Pi$  è pari al 100 per cento (unità): il fatturato per dipendente è identico al costo del

ottenibili grazie all'impiego del dipendente, a tempo pieno se si sceglie l'esonero contributivo, a tempo ridotto se si utilizza la Cassa integrazione a causale COVID-19 (si vedano i Riquadri 1-3).

Ai datori di lavoro che non sarebbero soggetti al *ticket* di tiraggio della Cassa l'opzione dell'esonero contributivo conviene (*Riquadro 1*) se essi si attendono che il fatturato mensile ottenibile da giugno in poi sia almeno pari a quello di maggio (ovvero che non si facciano passi indietro sul *rebound* già realizzato a maggio rispetto al picco negativo di aprile)<sup>12</sup>.

### Riquadro 2

Per i datori di lavoro soggetti al 9 per cento di *ticket* di tiraggio:

$$\alpha * \Pi * CDL - CDL + 35\% * CDL > 65\% * \Pi * CDL - 65\% * CDL - 35\% * 9\% * CDL$$

Con  $\Pi = 100\%$  in concorrenza perfetta  
 $\Pi > 100\%$  con margini di profitto positivi

$$\alpha * \Pi - 1 + 35\% > 65\% * (\Pi - 1) - 3,15\%$$

$$\alpha > 61,85\% / \Pi + 65\% * (\Pi - 1) / \Pi$$

Se  $\Pi = 100\% \Rightarrow 61,85\% / 65\% - 1 = -4,85\%$   
 Se  $\Pi \rightarrow \infty \Rightarrow 65\% / 65\% - 1 = 0\%$

lavoro per dipendente, e i profitti sono nulli. Se ci si discosta dalla concorrenza perfetta,  $\Pi$  diviene maggiore dell'unità aprendo spazio per profitti positivi.

<sup>11</sup> Come si è già detto, è lo sgravio già ottenuto a maggio e che viene concesso *tel quel* come credito contributivo per altri quattro mesi.

<sup>12</sup> Se ci si aspetta che vendite e fatturato migliorino rispetto a maggio, conviene richiedere sgravi mensili come quelli ottenuti a maggio per fronteggiare condizioni di mercato più gravi. Se, invece, ci si aspetta di aver bisogno di sgravi maggiori a fronte di condizioni di mercato in deterioramento rispetto a maggio, allora conviene non vincolarsi agli sgravi ottenuti a maggio, ma richiedere a Cassa integrazione che può, in linea teorica, portare sgravi anche superiori a quelli di cui si è beneficiato a maggio.

Se si introduce il *ticket* di tiraggio del 9 per cento<sup>13</sup> (*Riquadro 2*), l'esonero contributivo continua a convenire anche se il datore di lavoro si attende che il fatturato mensile ottenibile da giugno in poi subisca una contrazione sino al 4,85 per cento rispetto al livello di maggio. Questa capacità di compensare dell'esonero si riduce gradualmente di pari passo che le condizioni di mercato si discostano dall'assetto di piena concorrenza<sup>14</sup>. In ipotetiche condizioni di monopolio ( $\pi \rightarrow \infty$ ), l'esonero contributivo conviene se ci si attende che il fatturato mensile da giugno in poi sia almeno pari a quello di maggio (medesima condizione del *Riquadro 1*).

### Riquadro 3

Per i datori di lavoro soggetti al 18 per cento di *ticket* di tiraggio:

$$\alpha * \pi * CDL - CDL + 35\% * CDL > 65\% * \pi * CDL - 65\% * CDL - 35\% * 18\% * CDL$$

Con  $\pi = 100\%$  in concorrenza perfetta  
 $\pi > 100\%$  con margini di profitto positivi

$$\alpha * \pi - 1 + 35\% > 65\% * (\pi - 1) - 6,30\%$$

$$\alpha > 58,7\% / \pi + 65\% * (\pi - 1) / \pi$$

$$\text{Se } \pi = 100\% \Rightarrow 58,7\% / 65\% - 1 = -9,69\%$$

$$\text{Se } \pi \rightarrow \infty \Rightarrow 65\% / 65\% - 1 = 0\%$$

Infine, se il *ticket* di tiraggio è quello massimo del 18 per cento (*Riquadro 3*), l'esonero contributivo continua a convenire anche se il datore di lavoro si attende che il fatturato mensile da giugno in poi subisca una contrazione sino al 9,7 per cento rispetto al

<sup>13</sup> Il *ticket* di tiraggio si applica alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro che sono state sospese (e integrate dalla Cassa). Non rileva, quindi, l'importo effettivo di integrazione che va a beneficio del lavoratore (l'80 per cento della retribuzione persa, entro due massimali). Con la causale COVID-19, il *ticket* di tiraggio si applica solo con riferimento alla seconda *tranche* delle 18 settimane fruibili (le seconde 9 settimane). Ai fini dei calcoli *back-of-the-envelope* si ipotizza di essere in uno die mesi in

livello di maggio. Anche in quest'ultimo caso, la capacità della decontribuzione di compensare si riduce gradualmente di pari passo che le condizioni di mercato si discostano dall'assetto di piena concorrenza.

Come valutare l'adeguatezza di questi livelli soglia a rendere appetibile l'esonero introdotto dall'articolo 3?

Se si guarda ai dati più recenti diffusi dall'ISTAT, il fatturato dei prodotti industriali, il fatturato delle attività manifatturiere (in volume), i nuovi ordinativi di prodotti industriali e la produzione industriale (in volume), hanno già realizzato ampi recuperi tra maggio e giugno<sup>15</sup>.

Il fatturato dei prodotti industriali (escluso il settore delle "Costruzioni") ha recuperato il 20 per cento sui dati grezzi, il 14 per cento sui dati corretti per giorni di calendario, e il 13 per cento sui dati corretti per la stagionalità. Il fatturato delle attività manifatturiere ha registrato, misurato in volume (al netto della dinamica dei prezzi), aumenti rispettivamente del 20, del 13 e dell'11 per cento. Significativo, perché permette qualche previsione sui livelli di attività attesi nei mesi successivi a giugno, è l'aumento dei nuovi ordinativi dei prodotti industriali (escluso il settore delle Costruzioni), che hanno segnato un +31 per cento sui dati grezzi e un +23 per cento sui dati destagionalizzati. Un *rebound* importante ha fatto registrare anche la produzione industriale misurata in volume: un +11 per cento in tutti i comparti tranne che in quello dei "Beni di consumo durevoli" dove spicca il +32 per cento. Se produzione non

cui c'è *ticket* da pagare. Per i mesi senza *ticket* i calcoli di convenienza restano quelli del *Riquadro 1*.

<sup>14</sup> La *ratio* risiede nel fatto che, su mercati poco concorrenziali, così come maggiori vendite (un maggiore "*alpha*") si traducono (via la moltiplicazione per " $\pi$ ") in molto maggiori ricavi, il simmetrico avviene in caso di riduzione delle vendite, che comportano una riduzione ancora più acuta dei ricavi.

<sup>15</sup> Si vedano i grafici in Appendice.

necessariamente corrisponde (o non corrisponde subito) a vendite e fatturato, un aumento di queste proporzioni tra maggio e giugno potrebbe fare intendere che, nelle prospettive che le imprese hanno sui loro mercati di sbocco, la domanda di beni e servizi dovrebbe continuare a recuperare terreno anche nei prossimi mesi.

Alla luce di questi dati, che mostrano un significativo *rebound* di fatturato, ordinativi e produzione a giugno, l'opportunità creata dall'articolo 3 del DL 104/2020 appare molto conveniente. Sicuramente conveniente - e anche con degli ampi margini - per i datori di lavoro che, se invece optassero per la cassa COVID-19, sconterebbero il *ticket* di tiraggio. Ma conveniente anche per i datori che non sarebbero soggetti a *ticket*<sup>16</sup>.

Sulla scelta pesa l'incertezza che ancora avvolge i prossimi mesi, sia quella su una eventuale recidiva virale sia quella sulla durata e robustezza della ripresa internazionale e nazionale. Non si può escludere *a-priori* che il *trend* osservato nell'ultimo trimestre (dal picco negativo di aprile sino a giugno<sup>17</sup>) torni a invertirsi, anche se per adesso le dinamiche dei nuovi ordinativi e della produzione<sup>18</sup> farebbero sperare per una continuazione della ripresa già corso.

L'inevitabilità dell'incertezza, soprattutto in questa fase, avrebbe suggerito (proposta *Reforming*) di non obbligare i datori di lavoro a compiere sin dall'inizio e una volta per tutte la scelta *aut-aut* se avvalersi della Cassa integrazione o dell'esonero contributivo, ma a

---

<sup>16</sup> Si deve considerare che la soglia di convenienza del 16,7 per cento (riquadro 1) è relativa a mercati in cui vigono condizioni di concorrenza perfetta (con profitti nulli). Nelle condizioni più generali di concorrenza non perfette ma pur sempre di mercato competitivo, quella soglia si riduce.

<sup>17</sup> Si vedano i grafici in Appendice.

<sup>18</sup> Letti come indicatori anticipatori.

<sup>19</sup> L'integrazione delle due misure avrebbe comportato una maggiore attenzione nella redazione dell'articolo, comunque senza particolari difficoltà.

lasciare aperta la stessa scelta mese per mese (o per gruppi di settimane), in modo tale da metterli nelle condizioni di compierla sulla base dei dati più aggiornati e delle informazioni più fresche su settori e mercati.

Questa flessibilità di scelta non avrebbe necessariamente allungato la durata delle misure, che poteva restare di al massimo 4 mesi (18 settimane) nel complesso dei mesi (delle settimane) di utilizzo della Cassa e di quelli di utilizzo dell'esonero<sup>19</sup>.

In realtà, la lettera dell'articolo 1 e dell'articolo 3 non sembra impedire che se ne possa dare una applicazione flessibile nella direzione appena suggerita da *Reforming*. Senza una modifica normativa, potrebbe forse essere sufficiente un Decreto ministeriale di attuazione o una Circolare o un Messaggio dell'INPS (con preventivo coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)<sup>20</sup>.

La generale netta convenienza *ex-ante* dell'esonero contributivo fa apparire molto prudente l'ipotesi della Relazione tecnica del DL 104/2020, lì dove assume che i datori se ne avvarranno per il solo 10 per cento dei lavoratori già beneficiari di Cassa integrazione a maggio *u.s.*.

In conclusione, la capacità incentivante dell'esonero contributivo appare molto elevata e idonea a stimolare il mantenimento dei normali regimi produttivi sino alla fine dell'anno (con contestuale rinuncia alla Cassa integrazione COVID-19), per potere

<sup>20</sup> Come già avvenuto, per esempio, con il Messaggio INPS n. 2101/2020 che ha precisato il calcolo a base giornaliera dell'utilizzo delle integrazioni (anche una sola ora per un solo dipendente implica il consumo di un intero giorno della durata concessa di Cassa COVID-19). Qui si riporta l'originale del Messaggio INPS n. 2101/2020:



Messaggio INPS 2101 del 21-05-2020.pdf


partecipare e beneficiare della fase di recupero dei mercati e dell'economia, difendendo (mossa strategica importante soprattutto per il dopo COVID-19) il posizionamento sui mercati.

Sarà interessante verificare quanti effettivamente utilizzeranno l'esonero contributivo, soprattutto leggendo questo dato in controluce con i nuovi dati dell'ISTAT relativi ai mesi da luglio in poi. E sperando non si verifichino situazioni contraddittorie, e per certi versi anche imbarazzanti, di prevalente ricorso alle integrazioni salariali pur in presenza di ampi recuperi di fatturato, ordinativi e produzione, come quelli che già si registrano tra aprile e maggio e tra maggio e


giugno. Da un lato, ne scaturirebbe l'immagine di un'economia ancora profondamente condizionata dall'incertezza e di imprese piuttosto propense a scelte difensive, anche a costo di trovarsi poi marginalizzate sui rispettivi mercati. Dall'altro lato, arriverebbe una possibile evidenza che i calcoli di convenienza delle imprese incorporano anche altre variabili e opportunità diverse da quelle su cui tenta di fare leva il DL 104/2020.

Si rifarà il punto, tra qualche settimana, sui nuovi dati disponibili.

<http://www.reforming.it>  
e-mail: [info@reforming.it](mailto:info@reforming.it)  
[twitter: reformingit](https://twitter.com/reformingit)




Fonte: elab. su ISTAT





Fonte: elab. su ISTAT





Fonte: elab. su ISTAT



DL 104/2020

## Articolo 3.

*(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)*

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.



ATTO SENATO dl agosto.pdf